



**COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**  
*Provincia di Siena*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI**  
**LAVORI,**  
**FORNITURE E SERVIZI**

\*\*\*\*\*

*Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 9.8.2012, esecutiva ai sensi di legge.*

*Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del vigente Statuto comunale, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, dal 3/9 al 18/9/2012.*

***E' entrato in vigore il 19.9.2012.***

## **INDICE**

### **Titolo I – Norme generali**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia**

**Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

**Art. 4 - Responsabile del procedimento**

**Art. 5 - Individuazione dei beni acquisibili in economia e limiti di importo**

**Art. 6 - Individuazione dei servizi acquisibili in economia e limiti di importo**

**Art. 7 - Acquisizioni in economia in casi particolari**

**Art. 8 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia e limiti di importo**

**Art. 9 - Acquisizioni in economia per importi inferiori ad Euro 40.000,00**

**Art. 10 – Interventi misti**

**Art. 11 – Contratti aperti**

**Art. 12 - Divieto di frazionamento**

### **Titolo II - Procedimento**

**Art. 13 - Procedure delle acquisizioni in economia**

**Art. 14 - Elenchi di operatori economici**

**Art. 15 – Modalità di esecuzione delle spese di importo sino a 5.000,00 Euro (Buoni d’ordine)**

**Art. 16 - Scelta del preventivo**

**Art. 17 - Formalità per l’affidamento**

**Art. 18 - Penali e garanzie**

**Art. 19 - Direzione lavori e verifica della prestazione**

**Art. 20 - Contabilità e liquidazione dei lavori**

**Art. 21 - Liquidazione delle altre spese in economia**

**Art. 22 - Variazioni per maggiori spese**

### **Titolo III – Disposizioni particolari per i lavori ed i servizi tecnici**

**Art. 23 – Lavori d’urgenza**

**Art. 24 – Lavori di somma urgenza**

**Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

### **Titolo IV – Disposizioni finali**

**Art. 26 - Oneri fiscali**

**Art. 27 - Disposizioni speciali relative al settore agricolo - forestale**

**Art. 28 - Norme finali, di rinvio ed entrata in vigore**

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia**

1. Le acquisizioni in economia possono avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ad Euro 50.000,00.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati in base a criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.
4. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 5, 6 e 8 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove indicati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove ciò non avvenga, l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata utilizzando parametri di qualità e di prezzo comparabili con quelli oggetto del suddetto convenzionamento o, in alternativa, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento può avvenire anche avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui al presente regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

### **Art. 4 - Responsabile del procedimento**

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi, è il Responsabile del Servizio proponente.
2. Il responsabile del procedimento, in caso di assenza od impedimento, è sostituito con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
3. Il Responsabile del Servizio può attribuire le funzioni di responsabile del procedimento ai dipendenti del proprio Servizio.

### **Art. 5 - Individuazione dei beni acquisibili in economia e limiti di importo**

1. È ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di beni entro l'importo di **Euro 200.000,00**, per ogni singola tipologia di spesa di seguito indicata:

- a) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;
- c) apparecchi di telefonia mobile, misuratori di velocità ed altri apparecchi e misuratori previsti dal codice della strada;
- d) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, nonché lavori di stampa, tipografia, litografia;
- g) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili per il funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, compresi i relativi accessori;
- i) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- j) fornitura di generi alimentari e pasti;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) materiali per trattamenti fito-sanitari;
- p) attrezzature per il gioco e l'arredo di giardini, viali, parchi gioco, ed aree attrezzate in genere;
- q) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- r) veicoli, macchine operatrici, attrezzature in genere e relativi accessori per i loro apprestamenti speciali;
- s) sabbia, ghiaia, pietrisco, terre, sale e altri inerti;
- t) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- u) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- v) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- w) forniture di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;
- x) forniture di beni che, sebbene non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano necessari ad assicurare la continuità dei servizi istituzionali e l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi.

2. Possono altresì essere acquisiti in economia i beni accessori e strumentali alle prestazioni di servizi ed all'esecuzione di lavori di cui agli articoli successivi.

## **Art. 6 - Individuazione dei servizi acquisibili in economia e limiti di importo**

1. È ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di servizi entro l'importo di **Euro 200.000,00**, per ogni singola tipologia di spesa di seguito indicata:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di qualsivoglia attrezzatura, mezzo, automezzo, apparecchio ed impianto di proprietà o in uso dell'Ente;
- b) servizi di manutenzione delle aree pubbliche e del verde pubblico, dell'arredo urbano e servizi di sgombero neve;
- c) noleggio, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo di qualsivoglia bene, attrezzatura, mezzo, automezzo, apparecchio ed impianto, già previsti nell'elenco dei beni che si possono acquisire in economia, necessari per il funzionamento di servizi ed uffici;
- d) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria;
- e) servizi postali;
- f) servizi di telecomunicazione;
- g) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria;
- h) servizi informatici ed affini;
- i) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- j) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- k) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia delle aree pubbliche e degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- q) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;
- s) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi di collocamento e di reperimento di personale;
- u) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- v) servizi relativi all'istruzione, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- w) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
- x) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- y) servizi di onoranze funebri a carico dell'Amministrazione;
- z) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;
- aa) servizi di prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

- bb) servizi tecnici di cui al successivo art. 25;
  - cc) servizi relativi alla tutela e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, nonché nei luoghi di pubblico spettacolo;
  - dd) servizi legali, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
  - ee) servizi che, sebbene non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano necessari ad assicurare la continuità dei servizi istituzionali e l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi.
2. Possono altresì essere acquisite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alle forniture di beni di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione di lavori di cui agli articoli successivi.

#### **Art. 7 - Acquisizioni in economia in casi particolari**

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 8 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia e limiti di importo**

1. Possono eseguirsi in economia i lavori rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è dovuta ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b) manutenzione di opere o impianti; rientrano in via esemplificativa in tale tipologia:
  - manutenzione e riparazione delle strade e relativi accessori e pertinenze;
  - manutenzione e riparazione di immobili comunali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - manutenzione di giardini, parchi, piazze, dell'arredo urbano, nonché dei cimiteri;
- c) lavori da eseguirsi con le somme a disposizione nei lavori affidati in appalto;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- f) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) lavori urgenti;
- i) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia;
- l) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori delle leggi, dei regolamenti o delle ordinanze.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi acquisiti in economia.

3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori ad Euro 200.000,00.

4. Resta salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per lavori nei casi e per gli importi previsti dal Codice dei Contratti pubblici.

5. Per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice dei Contratti pubblici, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di Euro 300.000,00 nei casi previsti dal presente articolo, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario.

#### **Art. 9 - Acquisizioni in economia per importi inferiori ad Euro 40.000,00**

Anche previa eventuale valutazione della Giunta, per lavori, forniture o servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ad un operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.

#### **Art. 10 – Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

#### **Art. 11 – Contratti aperti**

1. Si intendono come contratti aperti gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari ulteriori interventi comunque riconducibili per tipologia al medesimo contratto, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) la differenza fra il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento per la tipologia di affidamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale.

#### **Art. 12 - Divieto di frazionamento**

1. È vietato l'artificioso frazionamento delle prestazioni di beni, servizi, lavori, allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

### **TITOLO II - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 13 - Procedure delle acquisizioni in economia**

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, è disposto con determinazione del responsabile del servizio.

2. Con tale determinazione viene approvata la lettera d'invito recante il seguente contenuto minimo:

- a) le ragioni che giustificano l'acquisizione in economia;
- b) l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- c) la modalità di acquisizione, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
- d) l'ammontare della spesa nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- e) i criteri di selezione dell'offerta (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa)
- f) le condizioni generali di esecuzione;
- g) le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;

- h) l'importo della cauzione provvisoria e definitiva, quando dovuta, e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
  - i) la disponibilità finanziaria.
3. Con la lettera d'invito si richiede per iscritto la presentazione di offerte entro un termine, da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.
  4. Ove si proceda per cottimo fiduciario, per importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, le offerte devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui all'articolo successivo.
  5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

#### **Art. 14 - Elenchi di operatori economici**

1. Per le acquisizioni previste nel corso dell'anno da effettuare mediante la procedura del cottimo fiduciario, il responsabile del servizio interessato può approvare, con determinazione, elenchi di operatori economici.
2. Negli elenchi sono iscritti gli operatori che ne facciano richiesta sulla base di apposito avviso emesso dal Responsabile del Servizio da pubblicarsi all'Albo pretorio del Comune, salve ulteriori forme di pubblicità. Nell'avviso il Responsabile individua i requisiti di professionalità, tecnici, economici ed organizzativi che in conformità alla legge vengono richiesti per l'iscrizione negli elenchi. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno annuale e possono essere integrati in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute.
3. Qualora l'acquisizione in economia da effettuarsi non ricada in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità che non consentano di ricorrere ad alcuno degli elenchi predisposti, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui all'articolo precedente sempre che, in ragione dell'importo, non possa procedere ad affidamento diretto.

#### **Art. 15 – Modalità di esecuzione delle spese di importo sino a 5.000,00 Euro (Buoni d'ordine)**

1. L'acquisizione di beni o servizi la cui singola spesa non supera Euro 5.000,00 può essere disposta in via diretta attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono indicare:
  - a) data e numero progressivo;
  - b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
  - c) ditta fornitrice;
  - d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione;
  - e) altre notizie o condizioni particolari.
2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura; in tal modo il buono d'ordine si sostituisce ad ogni effetto al provvedimento formale di ordinazione/aggiudicazione.
3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario ciascun Responsabile di Servizio provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa annuale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, attraverso "buoni d'ordine". Detta prenotazione si trasforma progressivamente in impegno di spesa con l'emissione dei buoni d'ordine.
4. Nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire i medesimi beni o servizi dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente pari o superiore ad Euro 40.000,00, se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui all'articolo 11.



### **Art. 16 - Scelta del preventivo**

1. Qualora sia stata richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, scaduto il termine per la presentazione delle offerte e previo accertamento della loro regolarità, il responsabile del servizio seleziona l'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito, e comunque sulla base di tutti o alcuni dei seguenti criteri:

- a) qualità della prestazione;
- b) modalità e tempi di esecuzione;
- c) caratteristiche tecniche;
- d) assistenza;
- e) prezzo.

2. Il responsabile del servizio ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

3. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, ha altresì facoltà di dar corso ugualmente all'acquisizione in economia, qualora valuti il preventivo vantaggioso.

### **Art. 17 - Formalità per l'affidamento**

1. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi affidata a terzi di importo inferiore ad Euro 20.000,00 può essere formalizzata mediante:

a) la stipulazione mediante scrittura privata di atto di cottimo che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- oggetto dell'affidamento;
- il prezzo;
- le condizioni di esecuzione;
- i termini e modalità per l'ultimazione dei lavori o l'esecuzione della fornitura o l'espletamento del servizio;
- le modalità di pagamento;
- le garanzie e le penali previste;

b) lo scambio di corrispondenza commerciale;

c) la sottoscrizione in calce all'atto di affidamento di formale atto di obbligazione.

2. Per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata, con l'intervento quale Ufficiale rogante del Segretario comunale.

### **Art. 18 - Penali e garanzie**

1. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, si applicano le penali stabilite nella lettera di ordinazione o nel contratto.

2. Salvo esplicita previsione del responsabile del servizio, le ditte esecutrici degli interventi in economia sono esonerate dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali qualora per i lavori l'importo sia inferiore ad Euro 20.000,00, per le forniture ed i servizi l'importo sia inferiore ad Euro 40.000,00.

3. La cauzione a garanzia, quando dovuta, verrà richiesta e dovrà essere prestata nelle misura prevista dal Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 19 - Direzione lavori e verifica della prestazione**

1. Alla direzione dei lavori da eseguirsi in economia, provvede un tecnico dipendente dell'Amministrazione oppure, ove i carichi di lavoro non lo consentano o non siano presenti figure idonee all'interno, un tecnico all'uopo incaricato.

2. L'esecuzione dei lavori è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposito certificato emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.

3. L'esecuzione di forniture e servizi è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture da parte del responsabile del servizio competente.

### **Art. 20 - Contabilità e liquidazione dei lavori**

1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati, previa verifica della regolarità della prestazione, sulla base delle relative fatture.
2. I lavori a cottimo sono contabilizzati e liquidati nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento dell'importo previsto nel capitolato speciale o nel contratto;
  - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
3. I lavori a cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. È sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
4. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000,00 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 21 - Liquidazione delle altre spese in economia**

1. Le spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelle effettuate con il sistema del cottimo sono liquidate dal responsabile del servizio competente con le modalità stabilite dal regolamento comunale di contabilità vigente.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità degli interventi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni stabilite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione, con la sola eccezione dei casi in cui sia prevista da norme di legge, di regolamento, consuetudinarie o pattizie, purché queste ultime non contrastanti con disposizioni di legge.
4. Sulla base delle spese in economia liquidate dal responsabile del servizio competente con le modalità indicate ai commi precedenti, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilità vigente.
5. Salvo diversa disposizione contrattuale nel rispetto della legislazione vigente, il pagamento è disposto entro trenta giorni dal regolare compimento della fornitura o del servizio, dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

### **Art. 22 - Variazioni per maggiori spese**

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio competente o altro organo competente provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilità vigente.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata e comunque i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 8.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI ED I SERVIZI TECNICI**

#### **Art. 23 – Lavori d’urgenza**

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l’ammontare della spesa e consentire l’adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

#### **Articolo 24 – Lavori di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per l’approvazione e per l’assunzione dell’impegno di spesa.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 191 è regolarizzata con l’emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede all’immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

#### **Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti e le prestazioni di collaudo;
  - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento;
  - d) i servizi di architettura e ingegneria;
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
  - f) le attività tecnico-amministrative connesse ai servizi di cui ai punti precedenti.
2. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore ad **Euro 100.000,00** sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
3. Anche previa eventuale valutazione della Giunta, se l’importo della prestazione viene stimato in un importo inferiore ad Euro 40.000,00 il responsabile del procedimento può procedere mediante

affidamento diretto; in tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

4. È consentito, inoltre, l'affidamento diretto:

- a) nei casi previsti all'articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici;
- b) per prestazioni relative a progettazione o supporto alla progettazione di singoli lotti facenti parte di un progetto generale da affidare al soggetto che ha eseguito quest'ultimo, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore ad Euro 100.000,00 e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario;
- c) per prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, alla direzione lavori o direzione operativa da affidare al soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore ad Euro 100.000,00 e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario.

5. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 100.000,00, l'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.

6. Il conferimento dell'incarico è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio competente, che provvederà altresì alla definizione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.

7. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - Oneri fiscali**

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento devono intendersi sempre al netto degli oneri fiscali e, in caso di professionisti, previdenziali.

### **Art. 27 - Disposizioni speciali relative al settore agricolo - forestale**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi ad operatori del settore agricolo e forestale ai quali si applicano specifiche norme di settore.

### **Art. 28 - Norme finali, di rinvio ed entrata in vigore**

1. I procedimenti per l'acquisizione di prestazioni in economia previsti dal presente regolamento sono disciplinati nel rispetto di quanto disposto all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal medesimo Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione previsto all'art. 5 del Decreto stesso.

2. Parimenti troveranno applicazione le norme in materia contabile previste dalle disposizioni legislative e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

3. Per l'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le modalità di pubblicazione ed i termini previsti dall'art. 9 del vigente Statuto comunale.